



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 21 ottobre 2019

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CSAT (2019/2020)**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### **MOTIVI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente) avv. E. Russo (Vice Presidente), avv. F. Mottola, Avv. M. Iannone, avv. I. Simeone, Avv. S. Selvaggio; Avv. M. Bianco; Avv. G.M. Benincasa**

**Ricorso della società A.S.D. REAL FORIO 2014 avverso C.U. n.2/GST dell'1.10.2019 – gara Frattamaggiore Calcio / Asd Real Forio 2014 del 15/9/2019– Campionato Eccellenza girone A.**

La Società Real Forio 2014 proponeva reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n. 2/GST del 1/10/2019, che aveva pronunciato la improcedibilità sia del preannuncio reclamo che del reclamo stesso dal momento che i predetti atti venivano inoltrati alla società Frattamaggiore Calcio a mezzo mail contravvenendo alle disposizioni dettate dall'art. 53-67 e 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. La società reclamante deduceva la contraddittorietà del GST dal momento che lo stesso comunicava ad entrambe le società a mezzo mail, e non PEC, la fissazione della udienza di discussione del reclamo innanzi al giudice di prime cure dal momento che sia la reclamante che la resistente non erano munite di PEC. Deduceva ancora la reclamante, che nella ipotesi di società che non abbiano indicato l'indirizzo pec e/o fax, come nel caso specifico, la possibilità, di proporre reclamo da parte di qualsiasi società sarebbe solo una fictio atteso che la normativa vigente prevede dei tempi brevissimi per la proposizione del preannuncio di reclamo e del reclamo stesso del tutto insufficiente al fine di operare una indagine circa il recapito fax o l'indirizzo pec qualora gli stessi non fossero indicati nel foglio censimento della società. Concludeva la società reclamante dalla Corte udita, ex art. 78 C.G.S., accertasse l'insussistenza della dichiarata improcedibilità da parte del GST e conseguentemente annullasse la decisione impugnata con rinvio per l'esame del merito al GST. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti processuali, sentite le parti all'udienza del 14/10/2019, ritiene il reclamo così come proposto da rigettare con conseguente conferma della pronuncia del giudice di prime cure che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Asd Real Forio 2014. Invero, le norme del CGS in materia di proposizione di ricorsi/impugnative, infatti appaiono chiare e non consentono alcuna diversa interpretazione. In particolare, l'art. 142, comma 3 del C.G.S dispone tassativamente che l'art. 53, relativamente alle società non professionistiche, entra in vigore l'1/7/2020 per cui, sino a tale data, si applicano le disposizioni previgenti e, in particolare, l'art. 38 CGS (vecchio codice), che, al comma 7, precisa che tutti gli atti previsti dal CGS possono essere comunicati a mezzo corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata a condizione che sia

garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Continua l'art.38 CGS, applicabile alla fattispecie, che il preannuncio di reclamo e del ricorso devono essere effettuati esclusivamente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata così come i motivi degli stessi reclami e ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata. Nella fattispecie in esame, la società Asd Real Forio 2014 ha utilizzato, nonostante i diversi mezzi di notificazione disponibili ed innanzi evidenziati, l'unico strumento che non garantiva la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte della società resistente. In realtà, alla luce delle disposizioni vigenti e di quanto previsto dalle disposizioni transitorie del CGS, la società reclamante avrebbe potuto trasmettere il preannuncio di reclamo con telegramma ed il ricorso attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno. Si ritiene, pertanto che la mancata osservanza di norme e termini che disciplinano la regolarità formale degli atti e la notificazione degli stessi preclude la possibilità di esaminare il merito del reclamo così come, peraltro, già ribadito nella recente decisione di questa Corte Sportiva, pubblicata sul C.U. n.1/CSAT DEL 16/9/2019, relativa alla gara Costa D'Amalfi/ Scafatese Calcio valevole per la coppa Italia Dilettanti. **P.Q.M**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e conferma la delibera emessa dal G.S.T., dispone addebitarsi la tassa reclamo prelevandola dal fondo cauzionale della società reclamante.**

Così deciso in Napoli, in data 14.10.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. FROJO**

## **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CSAT (2019/2020)**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### **DISPOSITIVI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.**  
**Ricorso della società ASD POL. LIONI avverso C.U. n. 27 del 10.10.2019 – gara Pol. Dil. Lioni / Castel S. Giorgio Calcio del 6.10.2019 Campionato Regionale Eccellenza girone B. – Squalifica calciatore Caffaro Giovanni.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Caffaro Giovanni a due (2) giornate effettive di gara; nulla per la tassa non versata.**

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. FROJO**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.  
Reclamo ASD REAL VITALIANO FUTSAL avverso C.U.28 dell'11.10.2019 – gara Spartak San Nicola / Real Vitaliano del 5.10.2019 Campionato Regionale Calcio a Cinque serie C1 girone A – squalifica calciatore Russo Francesco n.15.07.1990.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

di accogliere il reclamo e ridurre la squalifica inflitta al calciatore Russo Francesco a due giornate effettive di gara; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. FROJO**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 21 ottobre 2019.

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**